

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Variabile 26/9/2017 – 26/9/2024

CODICE ISIN IT0005279887

Articolo 1 - Importo e titoli

Il presente prestito del valore nominale di massimi euro 750.000.000, è costituito da un massimo di n. 7.500 obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le Obbligazioni o i Titoli).

Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari a 100% del loro valore nominale.

Articolo 3 – Durata

Il prestito è emesso il 26 settembre 2017 e avrà durata fino al 26 settembre 2024.

Articolo 4 – Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 26 settembre 2024 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data

cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "Direttiva"), il rimborso del capitale potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

A prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, in caso di dissesto o rischio di dissesto di quest'ultimo, le Autorità hanno facoltà di ridurre o convertire in azioni gli strumenti di capitale (tra cui rientrano le Obbligazioni), quando ciò consente di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto, ovvero, nell'ambito della procedura di risoluzione, di applicare lo strumento del "bail-in", con effetti equivalenti. In caso di "bail-in" le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Articolo 5 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento 26 settembre 2017 ("Data di Godimento").

Articolo 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi lordi pagabili in rate trimestrali posticipate scadenti in data 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno a partire dal 26 dicembre 2017 e fino alla scadenza del titolo, che saranno determinati secondo la seguente formula:

$$(EURIBOR 3 mesi + 1,90\%) / 4$$

Il tasso così determinato sarà arrotondato allo 0,01% più vicino.

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)".

Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi è il tasso rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute) tramite il Calculation Agent GRSS (Global Rate Set System) e pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito Reuters (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) il quarto giorno lavorativo immediatamente precedente la data di godimento della cedola.

Se il tasso EURIBOR 3 mesi non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 è operativo.

E' fatta salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "bail-in", ove applicabile.

Articolo 7 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite la Monte Titoli S.p.A. presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo (come di seguito definito) utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2¹ è operativo.

Articolo 8 – Subordinazione del prestito

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il CRR) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri).

Fatta salvo quanto indicato all'articolo 4 in merito all'applicazione del "bail-in" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni di cui al presente prestito sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni; ii) di pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di

¹ TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System): sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali della UE hanno realizzato per la terza fase della UEM per la gestione dei pagamenti d'importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente

Per tutta la durata del presente prestito e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Articolo 10 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi non sono soggetti ad alcuna garanzia ulteriore rispetto al patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Ammissione alla negoziazione

L'Emittente farà richiedere, tramite la controllata Banca IMI, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A., al fine di ottenere il provvedimento di ammissione alla negoziazione prima della data di emissione.

Articolo 13 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni.

Articolo 14 - Legge Applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano, non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Articolo 15 - Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo sarà l'Emittente il quale nell'esercizio di tale attività determinerà il tasso di interesse, l'importo di ciascuna cedola ed effettuerà ogni altra attività connessa.

Articolo 16 - Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al

presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun portatore delle Obbligazioni accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 16.